

NOVITA' PER I "FINTI" AUTOCARRI

Tempi duri per chi immatricola **autoveicoli** facendoli classificare come **autocarri** al fine di godere della piena detrazione Iva e della piena deducibilità dei costi. Proprio per usufruire del più vantaggioso regime fiscale degli autocarri, in passato molti contribuenti, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, hanno aggirato il Fisco immatricolando come autocarri dei veicoli che, in realtà, mantenevano inalterata la possibilità di trasporto privato di passeggeri.

Il **D.L. n. 223/2006** (Decreto Bersani-Visco) (convertito dalla Legge n. 248/2006), con l'art. 35, comma 11 e il **Provvedimento del 6/12/2006 dell'Agenzia delle Entrate** sono intervenuti per porre un freno a tali comportamenti elusivi, definendo le regole per individuare quegli **autoveicoli** che, anche se immatricolati come autocarri, sono **considerati fiscalmente quali autovetture**.

LA NORMA DEL DECRETO BERSANI-VISCO (Art. 35, comma 11, DL n. 223/2006)

*"Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, **con provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, **a prescindere dalla categoria di omologazione**, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".*

IL PROVVEDIMENTO

Il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, la cui emanazione era stata prevista dal citato comma 11 dell'art. 35 del D.L. 223/2006, è stato **emanato il 6 dicembre 2006** e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006*.

Tale Provvedimento individua le caratteristiche dei veicoli che **non devono essere considerati** ai fini fiscali **come beni strumentali (autocarri)**, in quanto, a prescindere dalla categoria di omologazione, **hanno subito modifiche che non ne impediscono comunque l'utilizzo per il trasporto privato di passeggeri**.

In particolare, come specifica il Provvedimento, si tratta di quei **veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come "N1", (casella J sulla carta di circolazione)** (ovvero, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate – allegato II al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002), **abbiano tutte e tre le seguenti** caratteristiche:

- 4 o più posti** (compreso il conducente) (**casella S.1** sulla carta di circolazione);
- codice carrozzeria **F0** (casella J.2 sulla carta di circolazione);
- rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in Kw, e la portata (P) del veicolo (differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate), **uguale o superiore a 180**, secondo la formula indicata di seguito:

FORMULA DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIFERIMENTO

$$I = \frac{Pt (KW)}{Mc - T(t)} \geq 180$$

- **Pt (KW)** = potenza in Kilowatt del motore (casella P.2 sulla carta di circolazione);
- **Mc** = massa complessiva in tonnellate (casella F.2 sulla carta di circolazione);
- **T(t)** = tara in tonnellate (detta anche massa a vuoto) – pagina 3 della carta di circolazione.

Si evidenzia, che in alcune carte di circolazione a pagina 3 è **riportata direttamente** la portata complessiva in tonnellate, che va quindi utilizzata direttamente al denominatore della formula precedente (la differenza tra massa complessiva Mc e tara Ta è infatti la portata complessiva). Per carte di circolazione **vecchie** i dati precedenti sono riportati a pag. 2.

Riepilogando, se il risultato della formula è:

- **> = 180**: l'autoveicolo è considerato fiscalmente come **autovettura**, ancorché immatricolato come autocarro;
- **< 180**: l'autoveicolo è considerato fiscalmente come **autocarro**.

Di conseguenza, **i mezzi aventi le caratteristiche individuate dal citato Provvedimento direttoriale** dell'Agenzia non possono più essere considerati, ai fini fiscali, beni strumentali (autocarri) e **devono seguire la disciplina fiscale prevista dall'art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR per quanto riguarda le imposte dirette** e dall'**art. 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto**, come esaminato in precedenza.

Dott. Vito SARACINO